DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 6

Decadenza degli organi non ricostituiti Regime degli atti - Responsabilità

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva.

Versione in vigore dal 20 luglio 1993, non più in vigore dal 19 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-239-1993/art-6-decadenza-degli-organi-non-ricostituiti-regime-degli-atti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it